UNIVERSITÀ DI TRENTO

REGOLAMENTO UNICO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, INCARICHI POST-DOC E INCARICHI DI RICERCA DI CUI AGLI ARTT. 22, 22 BIS E 22 TER L. 240/2010

REGOLAMENTO UNICO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, INCARICHI POST-DOC E INCARICHI DI RICERCA DI CUI AGLI ARTT. 22, 22 BIS E 22 TER L. 240/2010

INDICE

Capo I – CONTRATTI DI RICERCA 5
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e copertura finanziaria 5
Art. 2 – Natura del rapporto di lavoro e durata 5
Art. 3 – Modalità di selezione 6
Art. 4 – Attivazione delle procedure di selezione 6
Art. 5 – Bando di selezione 7
Art. 6 – Commissione giudicatrice 8
Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione 9
Art. 8 – Modalità di svolgimento delle selezioni 10
Art. 9 – Conclusione della procedura di selezione 11
Art. 10 – Stipula del contratto di lavoro e relativa durata 11
Art. 11 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro 12
Art. 12 – Proroga dei contratti 13
Art. 13 – Rinnovo dei contratti 14
Art. 14 – Cessazione del rapporto di lavoro 14
Art. 15 – Incompatibilità ed ulteriori incarichi 15
Art. 16 – Trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo 16
Capo II – INCARICHI POST-DOC 16
Art. 17 – Finalità, ambito di applicazione e copertura finanziaria 16
Art. 18 – Natura del rapporto di lavoro e durata 17
Art. 19 – Modalità di selezione 17
Art. 20 – Attivazione delle procedure di selezione 18

Art. 21 – Bando di selezione 19

Art. 22 – Commissione giudicatrice 20

Art. 23 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione 20

Art. 24 – Modalità di svolgimento delle selezioni 21

Art. 25 – Conclusione della procedura di selezione 22

Art. 26 – Stipula del contratto di lavoro e relativa durata 23

Art. 27 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro 23

Art. 28 – Proroga degli incarichi post-doc 24

Art. 29 – Cessazione del rapporto di lavoro 25

Art. 30 – Incompatibilità e ulteriori incarichi 25

Art. 31 – Trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo 26

Capo III – INCARICHI DI RICERCA 27

Art. 32 – Finalità, ambito di applicazione e copertura finanziaria 27

Art. 33 – Modalità di conferimento 27

Art. 34 – Attivazione delle procedure di selezione 28

Art. 35 – Requisiti dei candidati e delle candidate 29

Art. 36 – Modalità di selezione tramite bando 29

Art. 37 – Conferimenti diretti 30

Art. 38 – Contratto 31

Art. 39 – Trattamento economico, fiscale e previdenziale 31

Art. 40 – Durata, proroghe e rinnovi 32

Art. 41 – Copertura assicurativa 33

Art. 42 – Divieto di cumulo 33

Art. 43 – Incompatibilità 33

Art. 44 – Risoluzione del rapporto.....34

Capo IV – Norme transitorie e finali.....34

Art. 45 – Norme transitorie e finali.....34

CAPO I – CONTRATTI DI RICERCA

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e copertura finanziaria

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 22 della Legge 240/2010, l'Università degli Studi di Trento può stipulare, coerentemente con i vincoli finanziari e la programmazione del personale definiti annualmente nel Patto di stabilità e ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'Contratti di Ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. La spesa complessiva per l'attribuzione dei Contratti di Ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.
2. Il presente Capo disciplina le modalità di selezione per la stipula dei Contratti di Ricerca, nonché il regime giuridico ed il trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo spettante ai/alle titolari dei Contratti di Ricerca (di seguito denominati "Contrattisti/e").

Art. 2 – Natura del rapporto di lavoro e durata

1. I Contratti di Ricerca sono contratti di lavoro subordinato, di durata biennale, rinnovabili una sola volta per ulteriori due anni, previa positiva valutazione delle attività di ricerca svolte, secondo quanto previsto dal successivo art. 13.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i Contratti di Ricerca hanno durata biennale prorogabile fino ad un ulteriore anno, oppure possono avere durata iniziale fino a tre anni, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei Contratti di Ricerca, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto ai sensi degli artt. 22, 22 bis, 22 ter e 24 della L. 240 del 2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è

stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 – Modalità di selezione

1. L'assunzione dei/delle titolari di Contratti di Ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 7 per l'accesso a tale tipologia contrattuale e le incompatibilità di cui all'art. 15, la stipula dei Contratti di Ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Capo, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore e della ricercatrice–, che prevedano l'assunzione del vincitore e della vincitrice con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In tale ipotesi, la stipula dei Contratti di Ricerca è deliberata dal Senato accademico.

Art. 4 – Attivazione delle procedure di selezione

1. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca i Consigli delle strutture accademiche deliberano l'attivazione delle procedure di selezione per il conferimento di Contratti di Ricerca in composizione ristretta ai/alle docenti di prima e seconda fascia ed alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo indeterminato, determinato *senior* e *tenure track*, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. I Consigli delle strutture accademiche nella composizione ristretta summenzionata possono delegare tale funzione ai/alle propri/proprie Direttori/Direttrici. È inoltre ammessa la possibilità che la delibera sia adottata, pure in assenza di delega di funzioni, dal Direttore/dalla Direttrice della struttura accademica interessata, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio della stessa struttura accademica.

2. La richiesta di attivazione della procedura di selezione per il conferimento di uno o più Contratti di Ricerca è presentata all'organo competente della struttura accademica dal/dalla docente o ricercatore/ricercatrice dell'Ateneo responsabile dello specifico progetto di ricerca sul quale si chiede l'attivazione del Contratto di Ricerca medesimo.
3. La richiesta di attivazione deve indicare:
   a) il numero di posizioni;
   b) il progetto di ricerca ed il/la responsabile del medesimo;
   c) il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
   d) la/e sede/i di svolgimento dell'attività;
   e) la/e fonte/i di finanziamento;
   f) l'importo dello stipendio annuo lordo;
   g) l'oggetto dell'attività ed il profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento del progetto di ricerca;
   h) la durata del contratto;
   i) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun/a candidato/a può allegare ai fini della valutazione.
4. La richiesta di attivazione del Contratto di Ricerca può inoltre precisare il termine ultimo entro il quale il Contratto di Ricerca debba avere inizio.

Art. 5 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore/della Direttrice, oltre ai contenuti di cui al precedente art. 4, comma 3, deve indicare:
   a) il Dipartimento di afferenza dei/delle Contrattisti/e;
   b) le modalità di selezione;
   c) i requisiti per la partecipazione alla selezione;
   d) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
   e) il preavviso minimo e la modalità di convocazione delle candidate e dei candidati all'eventuale colloquio pubblico ed il relativo punteggio massimo;

f) ogni informazione utile alla presentazione della proposta progettuale da parte delle candidate e dei candidati;

g) il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;

h) il trattamento giuridico, economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo.

2. Il bando di selezione è reso pubblico sul sito internet dell'Università di Trento, della struttura accademica interessata, nonché sui siti del Ministero competente e dell'Unione Europea.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito dell'Ateneo.
4. La domanda di partecipazione deve pervenire secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando.

Art. 6 – Commissione giudicatrice

1. Il Direttore/La Direttrice della struttura accademica interessata nomina, con proprio decreto, una Commissione giudicatrice composta da tre componenti, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti tra docenti e ricercatori/ricercatrici con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando anche provenienti da altri Atenei italiani e stranieri, almeno uno/a dei/delle quali inquadrato/a nel gruppo scientifico-disciplinare per cui è indetta la procedura selettiva.
2. Nel caso di nomina di un/una componente proveniente da un'Università straniera, la Direttrice/ il Direttore valuta l'esperienza di ricerca propria del/della professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice in questione e ne attesta la congruenza rispetto a quella oggetto del bando.
3. Non sono previsti compensi per i/le componenti della Commissione giudicatrice.
4. La Commissione individua al proprio interno un/a Presidente e un/a segretario/a verbalizzante ed effettua i propri lavori alla presenza di tutti/e i/le componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei/delle componenti.
5. Ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, la Commissione valuta l'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero a quello di dottore di ricerca.
6. Non possono far parte della Commissione i/le professori/professoresse e i/le ricercatori/ricercatrici che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.

7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione

1. Possono partecipare alle selezioni per il conferimento di Contratti di Ricerca i candidati e le candidate, italiani/e o stranieri/e, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di analogo titolo conseguito all'estero riconosciuto equivalente dalla Commissione giudicatrice al solo fine del conferimento del Contratto di Ricerca, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Possono altresì partecipare alle selezioni i candidati e le candidate che sono iscritti/e all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti/e all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito dell'Ateneo.
3. Non possono partecipare alle selezioni:
   a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
   b) coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in *tenure track* ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
   c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un/a docente afferente alla struttura accademica che ha proposto l'attivazione del Contratto di Ricerca, ovvero con il Rettore/la Rettrice, il Direttore/la Direttrice Generale o un/a componente del Consiglio di amministrazione.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Direttore/della Direttrice e notificata all'interessata o all'interessato.

Art. 8 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte delle candidate e dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del Contratto di Ricerca.
2. La valutazione può essere integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei/delle candidati/e, l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del Contratto di Ricerca e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca. La Commissione giudicatrice stabilisce le modalità di partecipazione all'eventuale colloquio nel rispetto di quanto previsto dal bando.
3. I/Le candidati/e devono allegare l'intera documentazione utile alla valutazione secondo le modalità indicate nel bando.
4. I/Le candidati/e sono valutati/e comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
   a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione, nonché aderenza della proposta progettuale all'oggetto del bando;
   b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
   c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
   d) adeguata conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
6. Il bando prevede, per l'ipotesi di svolgimento del colloquio orale il relativo punteggio.
7. La Commissione redige una graduatoria di merito finale a conclusione della fase di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio orale, data dalla sommatoria dei punteggi conseguiti dalle candidate e dai candidati. Il bando fissa i punteggi minimi per il superamento delle relative fasi della selezione.
8. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data alla candidata o al candidato di età anagrafica minore.

Art. 9 – Conclusione della procedura di selezione

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del/della Presidente, può essere concessa dal Direttore/dalla Direttrice della struttura accademica interessata una proroga fino ad un mese.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui all'art. 9 comma 1, il Direttore/la Direttrice della struttura accademica interessata provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore/della Direttrice della struttura accademica interessata. Gli esiti sono pubblicati sul sito di Ateneo e della struttura accademica interessata, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
4. Il conferimento dei Contratti di Ricerca è approvato con decreto dal Direttore o dalla Direttrice della struttura accademica interessata sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 8 del presente Capo.
5. In caso di rinuncia da parte dell'interessato/a, pervenuta successivamente al conferimento del Contratto di Ricerca, il Direttore o la Direttrice della struttura accademica interessata approva con decreto il conferimento del Contratto di Ricerca medesimo alla candidata o al candidato successivi in graduatoria.
6. La validità della graduatoria di merito cessa decorsi 12 mesi dall'approvazione degli atti della selezione.
7. Entro 30 giorni dal conferimento del Contratto di Ricerca, ovvero, nel caso di dottorandi/e o specializzandi/e che abbiano preso parte alla selezione nelle more del conseguimento del relativo titolo come previsto dall'art. 7, comma 2, entro 30 giorni dal conseguimento del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica da parte del candidato o della candidata vincitore/vincitrice dottorando/a o specializzando/a, l'interessato/a è invitato/a a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta. Il Contratto di Ricerca dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, salvo motivate esigenze purché compatibili con l'attività progettuale.

Art. 10 – Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. Nel Contratto di Ricerca devono essere indicati:
   a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;

b) le prestazioni richieste;
c) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e al trattamento dei dati e agli obblighi di riservatezza;
d) il trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo;
e) la/e sede/i di svolgimento dell'attività, con precisazione della sede principale di svolgimento dell'attività.

2. Il Contratto di Ricerca è sottoscritto dal/dalla Contrattista e dal/dalla Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.
3. Il/La candidato/a vincitore dottorando/a o specializzando/a può stipulare il Contratto di Ricerca solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il/la dottorando/a o lo/la specializzando/a non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del Contratto di ricerca.
4. Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete alla Direttrice o al Direttore della struttura accademica interessata, sentito/a il/la Responsabile della ricerca.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il/la Contrattista si intende confermato/a in servizio e gli/le viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Art. 11 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. I/Le Contrattisti/e articolano la prestazione lavorativa di concerto con il/la Responsabile della ricerca. Il/La Contrattista è sottoposto/a ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
2. Per i/le Contrattisti/e di ricerca di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca con modalità previste da appositi accordi tra Università e strutture sanitarie coinvolte.
3. La competenza disciplinare è regolata dalla normativa vigente laddove compatibile. Costituiscono illecito disciplinare le violazioni di quanto previsto dal Codice Etico di Ateneo e dal Codice di Comportamento.
4. Ai/Alle Contrattisti/e viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. n. 151/2001, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge n. 104/1992, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. n. 3/1957, e successive

modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

5. Ai/Alle Contrattisti/e viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3/1957, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il/la richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio della struttura accademica che ha bandito la posizione.
6. I/Le Contrattisti/e possono assumere il ruolo di Responsabile della prestazione secondo il Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi.

Art. 12 – Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i Contratti di Ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del Contratto di Ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240/2010, nonché dell'art. 2, commi 3 e 4 del presente Capo.
3. La proroga del Contratto di Ricerca è deliberata dall'organo competente della struttura accademica che ha bandito la posizione, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. Nel caso in cui l'attivazione della procedura di selezione sia di competenza del Consiglio della struttura accademica interessata, si applicano le medesime disposizioni di cui all'art. 4 del presente Capo con riguardo alla composizione dello stesso.
4. La delibera dell'organo competente della struttura accademica che ha bandito la posizione dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del Contratto di Ricerca al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. La proroga del Contratto di Ricerca è sottoscritta dal/lla Contrattista e dal/lla Dirigente della Direzione

Risorse Umane e Organizzazione.

Art. 13 – Rinnovo dei contratti

1. I Contratti di Ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del Contratto di Ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge 240/2010, nonché dell'art. 2, commi 3 e 4 del presente Capo.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato, rimanendo comunque compreso nei limiti definiti dall'art. 16 del presente Capo.
4. Il rinnovo del contratto è deliberato dall'organo della struttura accademica che ha bandito la posizione, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. Nel caso in cui l'attivazione della procedura di selezione sia di competenza del Consiglio della struttura accademica interessata, si applicano le medesime disposizioni di cui all'art. 4 del presente Capo con riguardo alla composizione dello stesso.
5. La delibera dell'organo della struttura accademica che ha bandito la posizione dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del Contratto di Ricerca dell'interessato/a al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
6. Il rinnovo del Contratto di Ricerca è sottoscritto dal/dalla Contrattista e dal/la Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

Art. 14 – Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Durante il periodo di prova, ciascuno dei/delle contraenti può recedere dal Contratto di Ricerca, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal Contratto di Ricerca può

comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

4. Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il/la Contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterrà al/la Contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il Contratto di Ricerca vengono reintegrati alle strutture interessate.

Art. 15 – Incompatibilità ed ulteriori incarichi

1. I Contratti di Ricerca sono incompatibili con:
   a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il/la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
   b) titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
   c) borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il Contratto di Ricerca non è altresì compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il/la Contrattista non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università di Trento.
4. Lo svolgimento di attività occasionali extra istituzionali può essere autorizzato dal/la Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, purché compatibili con il regolare e proficuo svolgimento dell'attività di ricerca e non comportino conflitto di interesse con l'attività della struttura. L'accertamento è di competenza del Direttore/della Direttrice della struttura medesima.
5. I Contratti di Ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 382/1980, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D. Lgs. 75/2017.

Art. 16 – Trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai/Alle Contrattisti/e spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo, pari al trattamento iniziale spettante al/alla ricercatore/ricercatrice confermato/a a tempo definito, fatto salvo quanto disposto all'art. 13, comma 3. In sede di delibera, tale trattamento economico è incrementabile secondo criteri di complessità del progetto di ricerca, ma comunque entro il trattamento iniziale spettante al/alla ricercatore/ricercatrice confermato/a a tempo pieno.
2. I Contratti di Ricerca possono prevedere un trattamento economico superiore nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università di Trento ed il/la Contrattista è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

CAPO II – INCARICHI POST-DOC

Art. 17 – Finalità, ambito di applicazione e copertura finanziaria

1. In applicazione di quanto previsto dagli artt. 22 bis e 22 ter della Legge 240/2010, l'Università degli Studi di Trento può stipulare ai fini dello svolgimento di attività di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, e coerentemente con i vincoli finanziari e la programmazione del personale definiti annualmente nel Patto di stabilità, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'incarichi post-doc', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. La spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-ter, L. 240/2010, nonché degli incarichi di cui al presente Capo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, L. 240/2010, e per la stipulazione dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci

approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

3. Il presente Capo disciplina le modalità di selezione per la stipula degli incarichi post-doc, nonché il regime giuridico ed il trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo degli stessi.

Art. 18 – Natura del rapporto di lavoro e durata

1. Gli incarichi post-doc sono contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata almeno annuale, e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto ai sensi del presente Capo, comprensiva delle proroghe, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. I termini massimi di cui ai commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto ai sensi degli artt. 22, 22 bis, 22 ter e 24 della L. 240 del 2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 19 – Modalità di selezione

1. L'assunzione dei/delle titolari di incarichi post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive per titoli e colloquio, relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare, che assicurano la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati e la pubblicità degli

atti. La Commissione giudicatrice stabilisce le modalità di partecipazione al colloquio nel rispetto di quanto previsto dal bando.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 23 per l'accesso a tale tipologia contrattuale e le incompatibilità di cui all'art. 31, la stipula degli incarichi post-doc può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Capo, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del/della candidato/a –, che prevedano l'assunzione del vincitore o della vincitrice con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In tale ipotesi, la stipula degli incarichi post-doc è deliberata dal Senato accademico.

Art. 20 – Attivazione delle procedure di selezione

1. I Consigli delle strutture accademiche deliberano l'attivazione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi post-doc in composizione ristretta ai professori e alle professoresse di prima e seconda fascia ed ai ricercatori e alle ricercatrici a tempo indeterminato, determinato *senior* e *tenure track*, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. I Consigli delle strutture accademiche nella composizione ristretta summenzionata possono delegare tale funzione ai propri Direttori o alle proprie Direttrici. È inoltre ammessa la possibilità che la delibera sia adottata, pure in assenza di delega di funzioni, dal Direttore/dalla Direttrice della struttura accademica interessata, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio della stessa struttura accademica.
2. La richiesta di attivazione della procedura di selezione per il conferimento di uno o più incarichi post-doc è presentata all'organo competente della struttura accademica dal professore/dalla professoressa o ricercatore/ricercatrice dell'Ateneo responsabile dello specifico progetto di ricerca, sul quale si chiede l'attivazione dell'incarico medesimo.
3. La richiesta di attivazione deve indicare:
   a) il numero di posizioni;
   b) il progetto di ricerca ed il/la responsabile del medesimo;

c) una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
d) la/e sede/i di svolgimento dell'attività;
e) la/e fonte/i di finanziamento;
f) l'importo dello stipendio annuo lordo;
g) l'oggetto dell'attività, il profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento del progetto di ricerca;
h) la durata del contratto;
i) i requisiti di partecipazione, descrizione del *curriculum* scientifico-professionale oggetto di valutazione per l'idoneità allo svolgimento dell'attività post-doc, che ciascun/a candidato/a può allegare ai fini della valutazione;
j) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun/a candidato/a può allegare ai fini della valutazione;
k) eventuali ulteriori titoli.

4. La richiesta di attivazione dell'incarico post-doc può inoltre precisare il termine ultimo entro il quale l'incarico debba avere inizio.

Art. 21 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore/della Direttrice, oltre ai contenuti di cui al precedente art. 20, comma 3, deve indicare:
   a) il Dipartimento di afferenza dei/delle titolari dell'incarico post-doc;
   b) le modalità di selezione;
   c) i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi;
   d) il preavviso minimo e la modalità di convocazione dei candidati e delle candidate al colloquio pubblico ed il relativo punteggio massimo;
   e) il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
   f) il trattamento giuridico, economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo.
2. Il bando di selezione è reso pubblico sul sito internet dell'Università di Trento, della struttura accademica interessata, nonché sui siti del Ministero competente e dell'Unione Europea.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito dell'Ateneo.
4. La domanda di partecipazione deve pervenire secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando.

Art. 22 – Commissione giudicatrice

1. Il Direttore/la Direttrice della struttura accademica interessata nomina, con proprio decreto, una Commissione giudicatrice composta da tre componenti, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti tra professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando anche provenienti da altri Atenei italiani e stranieri, almeno uno/a dei quali inquadrato/a nel gruppo scientifico-disciplinare per cui è indetta la procedura selettiva.
2. Nel caso di nomina di un/a componente proveniente da Università straniera, il Direttore/la Direttrice della struttura accademica valuta l'esperienza di ricerca propria del professore/della professoressa o ricercatore/ricercatrice in questione e ne attesta la congruenza rispetto a quella oggetto del bando.
3. Non sono previsti compensi per i/le componenti della Commissione giudicatrice.
4. La Commissione individua al proprio interno un/a Presidente e un/a segretario/a verbalizzante ed effettua i propri lavori alla presenza di tutti/e i/le componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei/delle componenti.
5. Ai fini dell'ammissione alla procedura, la Commissione valuta l'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero a quello di dottore di ricerca.
6. Non possono far parte della Commissione i professori/le professoresse e i ricercatori/le ricercatrici che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

Art. 23 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione

1. Possono partecipare alle selezioni per il conferimento di incarichi post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero riconosciuto equivalente dalla commissione giudicatrice al solo fine del conferimento del contratto, ovvero, per i settori interessati,

del titolo di specializzazione di area medica, fatte salve le esclusioni di cui al successivo comma.

2. Non possono partecipare alle selezioni:
   a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
   b) coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in *tenure track* ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
   c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore o una professoressa afferente alla struttura accademica che ha proposto l'attivazione dell'incarico post-doc, ovvero con il Rettore/la Rettrice, il Direttore/la Direttrice Generale o un/a componente del Consiglio di amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Direttore/della Direttrice e notificata all'interessato o all'interessata.

Art. 24 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati e delle candidate ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati e delle candidate, di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc.
2. La Commissione può decidere di svolgere il colloquio orale in lingua inglese e/o in altre lingue rilevanti per la ricerca.
3. I candidati e le candidate dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati e le candidate sono valutati/e comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
   a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
   b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
   c) adeguata conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione,

procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.

6. La Commissione redige una graduatoria di merito finale a conclusione della fase di valutazione dei titoli e del colloquio orale, data dalla sommatoria dei punteggi conseguiti dai candidati e dalle candidate in ciascuna fase. Il bando fissa i punteggi minimi per il superamento delle relative fasi della selezione.
7. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato o alla candidata di età anagrafica minore.

Art. 25 – Conclusione della procedura di selezione

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del/della Presidente, può essere concessa dal Direttore/dalla Direttrice della struttura accademica interessata una proroga fino ad un mese.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui al comma precedente, il Direttore/la Direttrice della struttura accademica interessata provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore/della Direttrice della struttura accademica interessata. Gli esiti sono pubblicati sul sito di Ateneo e della struttura accademica interessata, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
4. Il conferimento degli incarichi post-doc è approvato dal Direttore/dalla Direttrice della struttura accademica interessata sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 24 del presente Capo.
5. In caso di rinuncia da parte dell'interessato/a, pervenuta successivamente al conferimento, il Direttore/la Direttrice della struttura accademica interessata approva il conferimento dell'incarico post-doc al candidato o alla candidata successivi in graduatoria.
6. La validità della graduatoria di merito cessa decorsi 12 mesi dall'approvazione degli atti della selezione.
7. Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico post-doc, l'interessato/a è invitato/a a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta. L'incarico post-doc dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, salvo motivate esigenze purché compatibili con l'attività progettuale.

Art. 26 – Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. Nell'incarico post-doc devono essere indicati:
   a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
   b) le prestazioni richieste;
   c) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
   d) il trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo;
   e) le sedi di svolgimento di attività, con precisazione della sede principale di svolgimento dell'attività.
2. L'incarico post-doc è sottoscritto dall'interessato/a e dal/dalla Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.
3. Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Direttore/alla Direttrice della struttura accademica interessata, sentito/a il/la Responsabile della ricerca.
4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il/la titolare dell'incarico post-doc si intende confermato/a in servizio e gli/le viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Art. 27 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. I/le titolari dell'incarico post-doc articolano la prestazione lavorativa di concerto con il/la Responsabile della ricerca. I/le titolari dell'incarico post-doc sono sottoposti/e ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
2. Per i/le titolari dell'incarico post-doc di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca con modalità previste da appositi accordi tra Università e strutture sanitarie coinvolte.
3. La competenza disciplinare è regolata dalla normativa vigente, laddove compatibile. Costituiscono illecito disciplinare le violazioni di quanto previsto dal Codice Etico di Ateneo e dal Codice di Comportamento.
4. Ai/alle titolari dell'incarico post-doc viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

5. Ai/alle titolari dell'incarico post-doc viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il/la richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio della struttura accademica che ha bandito la posizione.
6. I/le titolari dell'incarico post-doc possono assumere il ruolo di Responsabile scientifico secondo il Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi.

Art. 28 – Proroga degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. L'eventuale proroga del contratto post-doc dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22 bis, della Legge 240/2010.
2. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. I termini di cui al precedente comma 1 sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. La proroga dell'incarico post-doc è deliberata dall'organo competente della struttura accademica che ha bandito la posizione, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. Nel caso in cui l'attivazione della procedura di selezione sia di competenza del Consiglio della struttura accademica interessata, si applicano le medesime disposizioni di cui all'art. 4 del presente Capo con riguardo alla composizione dello stesso.
5. La delibera dell'organo competente della struttura accademica che ha bandito la posizione dovrà essere

trasmessa almeno due mesi prima della scadenza dell'incarico post-doc al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

6. La proroga dell'incarico post-doc è sottoscritta dall'incaricato/a post-doc e dal/dalla Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

Art. 29 – Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Durante il periodo di prova, ciascuno dei/delle contraenti può recedere dall'incarico post-doc, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dall'incarico post-doc può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il/la titolare dell'incarico post-doc può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterrà al/la titolare dell'incarico un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per l'incarico post-doc vengono reintegrati alle Strutture interessate.

Art. 30 – Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:
   a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il/la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
   b) titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
   c) borse di dottorato ovvero altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;

d) contratti di ricerca, incarichi di ricerca e contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, L. 240/2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 30.4.2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29.6.2022, n. 79.

2. L'incarico post-doc non è altresì compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il/la titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università di Trento.
4. Lo svolgimento di attività occasionali extra istituzionali può essere autorizzato dal/dalla Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, purché compatibili con il regolare e proficuo svolgimento dell'attività di ricerca e non comportino conflitto di interesse con l'attività della struttura accademica. L'accertamento è di competenza del Direttore/della Direttrice della struttura medesima.
5. Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 31 – Trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo

1. Al/la titolare dell'incarico post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo minimo stabilito con decreto del Ministro competente, in misura comunque non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore o alla ricercatrice confermato/a a tempo definito.
2. Nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore, gli incarichi post-doc dovranno prevedere tale trattamento economico, fermo restando il rispetto del minimo di cui al comma precedente.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università di Trento e il/la titolare di un incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.

4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

CAPO III – INCARICHI DI RICERCA

Art. 32 – Finalità, ambito di applicazione e copertura finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 22 ter L. 240/2010, l'Università può conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione.
2. La spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22 bis, L. 240/2010, nonché degli incarichi di cui al presente Capo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, L. 240/2010, e per la stipulazione dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
3. Il presente Capo disciplina le modalità di selezione per la stipula degli incarichi di ricerca, nonché il regime giuridico ed il trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo spettante ai/alle titolari degli incarichi di ricerca.

Art. 33 – Modalità di conferimento

1. Il conferimento di incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive per titoli ed eventuale colloquio, relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare, che assicurano la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 35 per l'accesso a tale tipologia contrattuale e le incompatibilità di cui all'art. 43, la stipula degli incarichi di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Capo, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o

internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del/della candidato/a –, che prevedano il reclutamento del vincitore o della vincitrice con incarico di ricerca.

3. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, il conferimento di incarichi di ricerca può avvenire anche a seguito di manifestazione di interesse come descritto all'art. 37 del presente Capo.

Art. 34 – Attivazione delle procedure di selezione

1. La richiesta di attivazione della selezione per il conferimento dell'incarico di ricerca è presentata all'organo competente della struttura accademica da un/una professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice, che sia responsabile del programma su cui sarà attivato l'incarico e che svolgerà la funzione di tutor degli/delle incaricati/e di ricerca.
2. L'organo competente della struttura accademica interessata delibera l'attivazione di una selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca che assicuri la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione.
3. La richiesta di attivazione deve indicare:
   a) il titolo e l'oggetto dell'attività;
   b) l'eventuale programma di ricerca, una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
   c) il/la professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice responsabile del programma con funzione di tutor;
   d) la specificazione della durata dell'incarico di ricerca;
   e) il trattamento economico;
   f) la specificazione del profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento del progetto di ricerca;
   g) le fonti di finanziamento sulle quali graverà il costo dell'incarico.

Art. 35 – Requisiti dei candidati e delle candidate

1. Possono essere destinatari/e degli incarichi di ricerca studiosi/e in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico conseguita in Italia o da titolo equivalente conseguito all'estero, da non più di sei anni dalla data di scadenza del bando, e di *curriculum* scientifico professionale idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di innovazione, fatte salve le incompatibilità e le esclusioni di cui al successivo art. 42.

Art. 36 – Modalità di selezione tramite bando

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene mediante bando di selezione, reso pubblico per via telematica sul sito di Ateneo e della struttura accademica interessata, nonché su appositi siti del Ministero competente e dell'Unione Europea.
2. Il bando per l'attivazione di incarichi di ricerca deve contenere:
   a) il titolo e l'oggetto dell'attività;
   b) la specificazione del profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca;
   c) il/la professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice responsabile del programma con funzione di tutor;
   d) l'eventuale programma di ricerca, una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
   e) il punteggio massimo attribuibile per la valutazione di titoli ed eventuale colloquio;
   f) il numero massimo delle eventuali pubblicazioni oggetto di valutazione;
   g) l'indicazione del preavviso minimo per l'eventuale colloquio;
   h) la durata dell'incarico;
   i) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione;
   j) il trattamento economico e previdenziale.
3. Dalla data di pubblicazione del bando con le modalità di cui al comma 1, decorrono non meno di venti giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
4. La selezione avviene per titoli ed eventuale colloquio, anche in videoconferenza.

5. A tal fine il Direttore o la Direttrice della struttura accademica che bandisce l'incarico di ricerca nomina una Commissione composta da tre componenti, scelti tra professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici. La stessa può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo. I criteri di valutazione sono predeterminati dalla stessa Commissione, nel rispetto di eventuali criteri di preferenza indicati dal bando. La Commissione attribuisce un giudizio finale ai candidati e alle candidate e formula, sulla base dei punteggi attribuiti, la graduatoria finale con una validità di 12 mesi, che viene pubblicata sul sito dell'Università di Trento e della struttura accademica interessata.

Art. 37 – Conferimenti diretti

1. Nei casi previsti dall'art. 33, comma 3 del presente Capo, i/le responsabili scientifici/che del progetto di ricerca possono richiedere l'avvio di una procedura di conferimento diretto al Direttore/alla Direttrice della struttura accademica interessata.
2. L'avviso per la raccolta delle manifestazioni d'interesse, emanato con decreto del Direttore/della Direttrice di struttura e reso pubblico per almeno 15 giorni sul sito di Ateneo e della struttura accademica interessata, deve contenere i seguenti elementi:
   a) il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
   b) il programma di ricerca ed il relativo titolo;
   c) il/la professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice responsabile del programma con funzione di tutor;
   d) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
   e) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
   f) il trattamento economico;
   g) le fonti di finanziamento sulle quali graverà il costo dell'incarico;
   h) la data presunta di inizio attività;
   i) i requisiti per il conferimento dell'incarico di ricerca;
   j) il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
3. Le manifestazioni d'interesse contengono una lettera di motivazione, il *curriculum vitae* e le eventuali

pubblicazioni dei/delle candidati/e. Su indicazione del/della responsabile scientifico/a del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente dal Direttore/dalla Direttrice della struttura accademica al/alla candidato/a con un profilo scientifico professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. L'esito della procedura, con indicazione del conferimento diretto o della mancanza di candidati/e idonei/e, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e della struttura accademica.

Art. 38 – Contratto

1. Il/La candidato/a o i/le candidati/e risultati/e vincitori/trici stipulano con l'Università un contratto che disciplina l'incarico di ricerca ai sensi dell'art. 22 ter, L. 240/2010.
2. Detto contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni di cui all'art. 22, comma 1, L. 240/2010 né può essere computato ai fini di cui all'art. 20, D. Lgs. 25.5.2017, n. 75.
3. I compiti dell'incaricato/a della ricerca sono svolti sotto la direzione del/della responsabile del programma (tutor).
4. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento dei compiti previsti dal contratto, l'incaricato/a della ricerca può richiedere al/alla responsabile della struttura accademica di riferimento, previo parere favorevole del/della proprio/a tutor, apposita autorizzazione per svolgere ulteriori limitate attività esterne occasionali o per la frequenza di master universitario con borsa, purché queste ultime non precludano il regolare svolgimento della ricerca e fatte in ogni caso salve le incompatibilità previste per i/le dottorandi/e.

Art. 39 – Trattamento economico, fiscale e previdenziale

1. Il trattamento economico annuo lordo è determinato dalla struttura che intende conferire l'incarico, nel rispetto dei criteri fissati dal Senato accademico e dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro competente.
2. Nel caso di finanziamenti Ministeriali, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, che individuano uno specifico trattamento economico, l'importo sarà quello definito dall'Ente finanziatore stesso, nel rispetto dei criteri fissati dal Senato accademico e dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro competente.
3. Il trattamento economico è erogato in rate mensili posticipate, salvo sospensione disposta a seguito di

motivata segnalazione del/della tutor.

4. Al termine della ricerca, il/la titolare dell'incarico di ricerca è tenuto/a a redigere una relazione finale, validata dal/dalla responsabile (tutor) e approvata dall'organo della struttura accademica, cui spetta la valutazione dell'attività svolta e l'archiviazione della relazione stessa.
5. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

Art. 40 – Durata, proroghe e rinnovi

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi e proroghe, di 3 anni.
2. La durata complessiva degli incarichi di ricerca, conferiti anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
3. I termini massimi di cui ai precedenti commi sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).
4. L'organo competente della struttura accademica presso cui è attivato l'incarico può, tenuto conto dei risultati conseguiti dall'incaricato/a di ricerca e compatibilmente con la disponibilità finanziaria, deliberarne il rinnovo. I rinnovi degli incarichi non possono avere durata inferiore all'anno.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, ai sensi degli artt. 22, 22 bis, 22 ter e 24 della L. 240 del 2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento

scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

6. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 41 – Copertura assicurativa

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, applicando altresì il regime fiscale e previdenziale previsto dall'art. 22 ter, comma 6, L. 240/2010.

Art. 42 – Divieto di cumulo

1. Gli incarichi di ricerca non possono essere cumulati con borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Gli incarichi di ricerca non possono essere cumulati con contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22, L. 240/2010, incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22 bis, L. 240/2010, e contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, L. 240/2010.

Art. 43 – Incompatibilità

1. Non possono accedere agli incarichi di ricerca di cui al presente Capo coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24, L. 240/2010, nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22, L. 240/2010.
2. Il/La titolare dell'incarico di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche e/o enti privati, anche se a tempo parziale, viene collocato/a in aspettativa non retribuita.
3. Non possono altresì partecipare alla selezione per il conferimento di incarichi di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un/una professore/professoressa appartenente alla struttura accademica che conferisce l'incarico ovvero con il Rettore/la Rettrice, il

Direttore/la Direttrice Generale o un/a componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

4. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).

Art. 44 – Risoluzione del rapporto

1. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c. da parte del/della titolare dell'incarico di ricerca, segnalato motivatamente dal/dalla tutor al Direttore/alla Direttrice della struttura accademica.
2. In caso di recesso dal contratto, il/la titolare dell'incarico di ricerca è tenuto/a a darne un preavviso pari a non meno di 30 giorni.

CAPO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 – Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla L. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento in materia di contratti di ricerca *ex* art. 22 della L. 240/2010.